

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX 414 C.P.C. E CONTESTUALE RICHIESTA DI

EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.

PER: La Prof.ssa **GRAZIA PATANE'** nata ad Acireale (CT) il 31/03/1974 e residente in Mascali (CT) Via S. Giuseppe n. 281/A (Cod. Fisc.: PTNGRZ74C71A028G), elettivamente domiciliata in Catania, Via Cavaliere n. 3/C Catania presso lo studio dell'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162819 – indirizzo pec: filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura cartacea apposta in calce al presente atto e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore (Cod. Fisc. 80185250588).

IN FATTO

La Prof.ssa Grazia Patanè è docente a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, assunta nella classe di concorso A046 (Discipline Giuridico - Economiche) su posto di sostegno, è titolare presso il Liceo Scientifico “ G. Bruno” di Melzo (MI) ma per l'anno scolastico 2018/19 presta servizio presso l'I.I.S. “ Fermi - Guttuso” di Giarre beneficiando di un provvedimento di assegnazione provvisoria nella provincia di Catania (cfr Doc. 1 ns produzione).

La Prof.ssa Patanè, volendo ottenere il trasferimento della sede di titolarità dalla provincia di Milano a quella di Catania (provincia in cui abita unitamente



al fratello invalido al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92), presentava la domanda (cfr Doc. 2 ns produzione) prevista dal CCNI Mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (cfr Doc. 3 ns produzione) e dall'ordinanza ministeriale (Cfr Doc. 4 ns produzione) che ne costituisce atto conseguenziale, per partecipare alle operazioni di mobilità al fine di individuare la propria sede di servizio per il prossimo anno scolastico, formulando la domanda di mobilità anzitutto per il posto di docente di sostegno e solo subordinatamente per il posto comune (cfr pag. 5 domanda di mobilità Doc. 2 ns produzione).

Invero, l'istante ha estrema necessità di ottenere il trasferimento della sede lavorativa nella provincia di Catania perché deve assistere il fratello, Sig. Patanè Rosario nato ad Acireale (CT) il 20/1/1972 (cfr Docc. 5 e 6 ns produzione), invalido al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e non ricoverato a tempo pieno (cfr Doc. 7 ns produzione).

Infatti, il fratello della istante non è coniugato, non ha figli e vive con la Prof.ssa Patanè (cfr Doc. 8 ns produzione).

La madre, infatti, è morta (cfr Doc. 9 ns produzione) ed il padre – Sig. Santo Patanè nato a Santa Venerina il 26/09/1948 – ha 71 anni ed anche a voler ignorare l'art. 33 comma 3 della legge 104/92, vive in un Comune diverso (cfr Doc. 10 ns produzione) e non è assolutamente in grado di assistere il figlio.

Conseguentemente, l'istante per coniugare le esigenze lavorative con quelle di assistenza al fratello ha una estrema necessità di prestare servizio in una scuola ricadente nell'ambito in cui è ricompreso il Comune di Mascali ove risiede con il fratello o, comunque, nella provincia di Catania.



Infatti, durante il corrente anno scolastico, l'istante che ha prestato servizio in provincia di Catania, ha **fruito periodicamente dei permessi retribuiti mensili per l'assistenza al padre** (cfr Doc. 11 ns produzione).

Tuttavia, **l'art. 14 del CCNI esclude qualsiasi precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale al docente – anche referente unico come la ricorrente – che intenda assistere il fratello ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/92.**

Purtroppo, all'esito delle operazioni di mobilità, la ricorrente non è stata trasferita in provincia di Catania (cfr Doc. 12 ns produzione).

Se l'Amministrazione Scolastica, invece, come invero avrebbe dovuto, avesse riconosciuto alla ricorrente la precedenza ex art. 33 comma 5 della legge 104/92, la Prof.ssa Patanè sarebbe stata trasferita nella provincia di Catania.

Infatti, all'esito della procedura di mobilità interprovinciale, ben 5 docenti sono stati trasferiti senza alcuna precedenza su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche ricomprese nei distretti scolastici della provincia di Catania richiesti dalla ricorrente (cfr Doc. 13 ns produzione) e precisamente:

- 1) La Prof.ssa Noto Catena con 240 punti nel distretto n. 21;
- 2) La Prof.ssa Testa Angela con 239 punti nel distretto n. 17;
- 3) Il Prof. Greco Maurizio Luigi con 223 punti nel distretto n. 15;
- 4) La Prof.ssa Vincenza Polizzi con 222 punti nel distretto n. 15 e
- 5) Il Prof. Gianpietro Rigano con 217 punti nel distretto n. 17.

Conseguentemente dal mancato riconoscimento della precedenza per l'assistenza al fratello convivente portatore di handicap in situazione di gravità l'istante rischia di patire anche un danno grave ed irreparabile, onde è costretta



ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere ristabilito l'ordine giuridico violato.

IN DIRITTO

I) ILLEGITTIMITA' DEL CCNI – DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE DI SERVIZIO.

La ricorrente è sorella del Sig. Patanè Rosario nato ad Acireale (CT) il 20/01/1972 (cfr estratti atti di nascita della ricorrente e del fratello Docc. 5 e 6 ns produzione).

La madre dei germani Patanè, Sig.ra Cardella Maria è deceduta a Giarre il 30/12/2008 (cfr certificato di morte Doc. 9 ns produzione).

Il padre dei germani Patanè, Sig. Santo Patanè nato a Santa Venerina il 26/09/1948, risiede a Santa Venerina (cfr certificato di residenza Doc. 10 ns produzione).

Il Sig. Patanè Rosario, fratello della ricorrente, anche a causa dell'amputazione di una gamba sinistra, è stato riconosciuto oltre che invalido al 100% anche “ *portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 5.2.1992 n. 104*” (cfr verbale definitivo della commissione medica per l'accertamento dell'handicap e verbale definitivo della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile Doc. 7 ns produzione).

Il Sig. Patanè Rosario non è ricoverato a tempo pieno e convive con la ricorrente (certificato di stato di famiglia Doc. 8 ns produzione) che pertanto è l'unica referente per il fratello.

Il Sig. Patanè Rosario, infatti, può fare affidamento solo ed esclusivamente sulla sorella.

Infatti, non è coniugato, non ha figli e non ha fratelli o sorelle oltre la ricorrente.



La madre del Sig. Patanè Rosario è deceduta 11 anni addietro ed il padre, settantunenne, vive in un altro comune e non può certo assistere il figlio che ha una gamba amputata!

Peraltro l'art. 33 comma 3 della legge 104/92 esclude che il genitore ultrasessantacinquenne (come il padre dei germani Patanè) possa essere ritenuto idoneo all'assistenza in favore del figlio handicappato.

Infatti, nel corso del presente anno scolastico la ricorrente ha fruito periodicamente dei permessi retribuiti mensili per l'assistenza al fratello (cfr Doc. 11 ns produzione).

L'istante, pertanto, assistendo il fratello portatore di handicap in situazione di gravità, a norma dell'art. 33 comma 5 della legge 104/92 *“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”*.

Peraltro l'art. 601 del D.Lgs 297/1994 prevede espressamente che *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* e quindi anche al personale docente e che *“ le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Il CCNI, pertanto, si pone in evidente contrasto con norme di legge inderogabili (in quanto volte a tutelare diritti umani fondamentali) e, pertanto, l'azione dell'Amministrazione Scolastica, che non ha riconosciuto alla ricorrente il diritto previsto dal citato art. 33, è certamente illegittima.

Infatti, la norma dettata dall'art. 33 comma 5 della legge 104/92 è volta a dare attuazione ai principi di solidarietà sociale previsti dalla nostra Costituzione e,



come tale, rappresenta una norma inderogabile.

Inoltre, lo scopo perseguito dal Legislatore con la legge 104/92 è quello di garantire al portatore di handicap un'assistenza continua da parte del familiare di riferimento.

Posto quanto sopra, è evidente che il CCNI non può derogare alle disposizioni della legge 104/92 per almeno due ragioni:

- A) Perché le disposizioni della legge 104/92 sono inderogabili;
- B) Perché il portatore di handicap (beneficiario delle disposizioni della legge 104/92) non è parte contrattuale del CCNI e, come tale, non può subirne gli effetti negativi!

Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, inoltre, *“Va affermato in questa sede il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. **La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato**, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso (Cfr. Cass. 28320/2013).*

Conseguentemente, l’Amministrazione Scolastica ha il dovere di riconoscere alla Prof.ssa Patanè la precedenza nella scelta della sede di servizio durante le operazioni di mobilità e di trasferirla, ove esista (come nel caso di specie) un



posto vacante e disponibile come docente di sostegno in uno degli ambiti della provincia di Catania seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata.

II) RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - PERICULUM IN MORA.

Il mancato tempestivo riconoscimento del diritto previsto dall'art. 33 comma 5 della legge 104/92 comporta un danno grave ed irreparabile.

Infatti, la Prof.ssa Patanè rischia di doversi trasferire ad oltre 1200 chilometri di distanza dalla propria abitazione e di dover abbandonare al proprio destino il fratello portatore di handicap in situazione di gravità, così interrompendo l'assistenza fino ad oggi prestata (cfr Doc. 11 ns produzione) e di cui il Sig. Patanè necessita continuativamente.

Il Sig. Patanè, peraltro, non è ricoverato e non ha altri parenti prossimi che possano assisterlo.

Il danno prospettato andrebbe ad intaccare soprattutto **diritti personali che come tali non sono suscettibili di reintegrazione ex post per equivalente.**

La gravità del pregiudizio, infatti, va anche valutata per gli effetti spiegati sulle necessità del padre, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali della propria figlia.

Sul punto piace richiamare le pronunce di codesto On.le Tribunale e dei Tribunali di Cagliari, Latina e Messina (cfr Doc. 14 ns produzione) che in casi analoghi hanno riconosciuto l'esistenza del periculum in mora accordando l'invocata tutela cautelare ed ordinando al MIUR di riconoscere ai docenti la



precedenza dovuta ai sensi della legge 104/92.

Conseguentemente, solo una pronuncia cautelare da parte di codesta Giustizia potrebbe impedire che la ricorrente patisca il prospettato danno irreparabile.

Ciò premesso,

PIACCIA

All'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti:

Nella fase cautelare:

Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di riconoscere alla Prof.ssa Grazia Patanè la precedenza derivante dall'applicazione dell'art. 33 della legge 104/92 nel trasferimento interprovinciale e conseguentemente assegnare per trasferimento la Prof.ssa Grazia Patanè in uno dei distretti della provincia di Catania seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata.

Nella fase di merito:

- 1) Dichiarare il diritto della Prof.ssa Grazia Patanè al riconoscimento della precedenza derivante dall'applicazione dell'art. 33 della legge 104/92 nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20;
- 2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore a trasferire la Prof.ssa Grazia Patanè in uno dei distretti della provincia di Catania sin dall'anno scolastico 2019/20



seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata;

3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Il sottoscritto Avv. Filippo Prizzi, dichiara ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 488 del 1999, che il valore della causa è indeterminabile.

Si producono: 1) Certificato di servizio; 2) Domanda di mobilità; 3) CCNI Mobilità 2019/20 – 2021/22; 4) Ordinanza Ministeriale 8/03/2019 5) Estratto atto di nascita della ricorrente; 6) Estratto atto di nascita del Sig. Rosario Patanè, fratello della ricorrente; 7) Verbalì accertamento handicap in situazione di gravità e di accertamento dell'invalidità del fratello della ricorrente; 8) Certificato di stato di famiglia della ricorrente; 9) Certificato di morte della madre della ricorrente; 10) Certificato di residenza del padre della ricorrente; 11) Richiesta di permessi retribuiti per l'assistenza al fratello e relativi provvedimenti di autorizzazione; 12) Comunicazione mancato trasferimento; 13) Elenco docenti trasferiti in provincia di Catania su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 14) Ordinanze cautelari.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI

